



COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO
☎ 011 9234406 - Fax 011 9234422
tributi@comune.Robassomero.to.it

Ordinanza n. 38 del 12 ottobre 2009

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20.12.1928 n. 3298;

Vista la Circolare Regionale n. 5/ASA del 02.04.1985 e s.m.i.;

Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di cui capi all'anno per nucleo familiare, è permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale **dal 10 novembre al 31 marzo di ogni anno**. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 R.D. 20.12.1928 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso **di almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territoriale, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno preferito per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì e dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Servizio Veterinario compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

SEDE DISTRETTUALE DI CIRIE' Telefono 011 9217623 / 638

SEDE DISTRETTUALE DI LANZO Telefono 0123 300322

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disagi nell'erogazione del servizio, e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate.

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizione igieniche adeguate
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post – mortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n. 42-12939) è di € 12,24 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore).

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO
(Rag. MASSA Antonio)